



COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
GARRONE Andrea	PRESIDENTE	Sì
ZOGGIA Paola	VICE SINDACO	Sì
PREVIATI Ivano	CONSIGLIERE	Sì
MAGLIO Simone	CONSIGLIERE	Sì
ROSTAN Giorgio	CONSIGLIERE	Sì
ZACCO Umberto	CONSIGLIERE	Sì
OBIALERO Stefania	CONSIGLIERE	Sì
BEUX Elisa	CONSIGLIERE	Sì
REYNAUD Flavio	CONSIGLIERE	Sì
MONDINO Valerio	CONSIGLIERE	Sì
BUFFA Stefania	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco GARRONE Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che all'art. 8 comma 1 recita: “*Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento*”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- le deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019, n. 444/2019, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 2/2020, n. 238/2020 e n. 493/2020 con cui sono stati definiti i criteri per la redazione dei piani economico-finanziari TARI adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

CONSTATATO che ai sensi dell'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato definitivamente con Legge 25.02.2022 n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

PRESO ATTO che il Comune di San Germano Chisone, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2020 stabiliva che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 venisse ripartito nel tempo massimo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2021 con la quale è stato stabilito che il conguaglio, determinato in € 12.626,00 I.V.A. di legge compresa, venga applicato su tre annualità, dando atto che la prima annualità è stato coperta per la quota di competenza dell'anno 2020 con le risorse trasferite dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle minori/maggiori spese da COVID-19, così come quantificate a favore di questo Ente e di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, conv., con modificazioni, dalla legge 77/2020 e s.m.i., come definito nella FAQ n. 36 della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata in data 21 gennaio 2021;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di San Germano Chisone, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif., l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 03 in data 29.04.2022 con cui venivano approvati i PEF comunali per il quadriennio 2022-2025;

RICHIAMATA la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese registrata al prot. n. 1733 del 06.05.2022, con cui si richiede la trasmissione della delibera di presa d'atto del PEF MTR-2 Arera quadriennio 2022-2025, e ritenuto procedere in merito, al fine di consentire in tempo utile l'inserimento sul portale dedicato da parte del consorzio stesso;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del PEF TARI relativo al Comune di San Germano Chisone per l'anno 2022 è pari a € 243.559,00 I.V.A. di legge compresa, cui detrarre l'importo di € 4.872,00 I.V.A. di legge compresa derivante dal conguaglio PEF TARI 2020 oltre all'importo di € 6.270,00 derivante dal rimborso del MIUR e al rimborso dell'IVA;

TENUTO CONTO che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa nel rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione Arera 363/2021, è pari ad € 221.530,00 corrispondente all'importo totale della TARI 2022 da coprirsi con la contribuzione degli utenti;

ATTESO che l'ufficio tributi del Comune di San Germano Chisone, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all'emissione di appositi avvisi di pagamento con scadenza 31.07.2022 e 16.12.2022;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla*

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0, ASTENUTI 1 (Zacco) resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario TARI del Comune di San Germano Chisone per il quadriennio 2022-2025, allegato alla presente, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 03 del 29.04.2022, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- **DI APPROVARE** l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto dal Comune sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore;
- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2022, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- **DI DARE ATTO** che l'ufficio tributi del Comune di San Germano Chisone, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all'emissione di appositi avvisi di pagamento con scadenza 31.07.2022 e 16.12.2022;
- **DI PRENDERE ATTO** degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema regolatorio n. 1 "livello qualitativo minimo" per il periodo 2022-2025 così come definito dall'art. 3 – TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 del 11/06/2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consorzio Acea Pinerolese al fine della trasmissione dello stesso all'Autorità entro trenta giorni dalla sua adozione, come previsto all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0, ASTENUTI 1 (Zacco)** resi per alzata di mano, al fine di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2022 entro la scadenza del 31/05/2022.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARRONE Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-mag-2022.

San Germano Chisone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

San Germano Chisone, li 18-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
FILLIOL D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-mag-2022

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Germano Chisone, li 17-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura
